



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 23/06/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2014, n. 1076

DPCM 1.4.08 Sanità Penitenziaria. Adeguamento dell'assistenza sanitaria carceraria al modello organizzativo previsto dal Servizio Sanitario Regionale. Attuazione della fase transitoria.

L'Assessore alla Politiche della Salute, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dal funzionario istruttore e dal responsabile della A.P. dell'Ufficio n°4 Servizio PATP, confermata dalla Dirigente dell'Ufficio n. 4 PATP, nonché dalla Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con D.P.C.M. 1/4/2008, recepito dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1747 del 23/09/2008, sono state emanate le norme tese a disciplinare "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

In attuazione del predetto DPCM, la Giunta con il provvedimento succitato, ha, altresì, dato mandato alle ASL di prendere in carico il personale di ruolo già dipendente del Ministero della Giustizia alla data del 15 marzo 2008.

La Giunta, inoltre, al fine di scongiurare possibili interruzioni di servizio e per non disperdere la specifica professionalità maturata dagli operatori, a partire dall'anno 2009 a tutt'oggi, ha provveduto a prorogare con successivi atti, i contratti di lavoro in scadenza del personale sanitario impegnato nella medicina penitenziaria.

Successivamente, con l'art. 21 della Legge regionale 25/2/2010, n. 4 " Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali", il Consiglio Regionale ha definito le procedure di definitiva regolamentazione dei rapporti giuridici di tutto il personale addetto all'erogazione dell'assistenza negli Istituti Penali.

Il suddetto articolo 21 è stato, poi, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale che ne ha sospeso gli effetti, ad eccezione del comma 7 del medesimo articolo, nella parte in cui prevede, anche per tutto il personale medico e paramedico in servizio negli istituti penali e titolare di altro incarico, un tetto massimo lavorativo di quarantotto ore settimanali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea relativa all'orario di lavoro (come da direttiva CEE n 88 del 04.11.2003).

Di recente, il Servizio PATP dell'Assessorato al Welfare ha effettuato, con il supporto dell'Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità Penitenziaria, un attento monitoraggio della situazione giuridica del personale sanitario, medico e non medico, che, a qualsiasi titolo, opera all'interno delle strutture penali del territorio regionale, attraverso la predisposizione di un apposito strumento di rilevazione che ha permesso di individuare, per ciascun operatore, la tipologia di incarico, l'orario di servizio e gli altri incarichi di cui risulta, eventualmente, titolare.

Tale ricognizione del personale è stata oggetto di successivo approfondimento in seno all'Osservatorio Regionale, ai fini della predisposizione di direttive per tutte le ASL, avendo come obiettivo primario il

miglioramento della qualità dell'assistenza che deve essere garantita ai soggetti detenuti negli istituti penali pugliesi.

Si riporta, nella tabella di sintesi che segue, il quadro complessivo del personale sanitario in forza negli istituti di pena:

La proroga dei contratti di lavoro in scadenza interessa, quindi, i medici addetti al servizio di guardia, i medici specialisti titolari di contratto a chiamata o ad ore e le unità di personale paramedico a contratto, per un complessivo di 165 unità.

Al riguardo, al fine di rispettare l'obbligo richiamato dall'art.21 della L.R. n. 4/2010 ed a tutela della qualità dell'assistenza sanitaria negli Istituti di Pena, è necessario superare l'attuale situazione che consente a molti operatori di "lavorare" anche per 60 ore settimanali, in quanto sono contemporaneamente titolari di più rapporti di lavoro, con la stessa ASL o con altri enti pubblici o privati. E' necessario, inoltre, superare l'attuale intervento sanitario "a chiamata" o "a gettone" che non garantisce la necessaria continuità.

Al fine, quindi, di garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in favore della popolazione ristretta negli Istituti Penali pugliesi, si propone alla Giunta Regionale di:

1) Richiamare tutte le ASL, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. n. 4/2010, all'obbligo di rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di orario di lavoro, che individua il tetto massimo di quarantotto ore settimanali (come da direttiva CEE n 88 del 04.11.2003);

2) Stabilire che le carenze orarie che si andranno a ravvisare, in virtù dell'applicazione del limite delle 48 ore lavorative per il personale ad oggi impegnato nell'assistenza negli istituti di pena, dovranno essere coperte mediante le seguenti modalità:

a) utilizzo del personale dipendente della ASL, secondo gli istituti contrattualmente previsti (straordinario - progetto finalizzato);

b) completamento orario dei medici di continuità assistenziale in forza alla ASL;

c) attribuzione di nuovi incarichi di continuità assistenziale;

d) per il personale paramedico in forza negli istituti di pena, titolare di ulteriori rapporti di lavoro con la stessa ASL o con altri enti pubblici o privati, obbligo di produrre nulla osta alla prosecuzione dell'impegno lavorativo all'interno dell'istituto penitenziario, sempre nel rispetto del tetto massimo delle 48 h.

e) disporre che, nelle more della realizzazione del nuovo modello organizzativo suesposto ed al fine di garantire la continuità dell'assistenza, le ASL sono autorizzate a prorogare, per ulteriori sei mesi, i rapporti di lavoro in essere con il personale medico e paramedico, titolare di contratti libero/professionali, già stipulati con il Ministero della Giustizia, rimasti sino ad oggi in vigore in virtù delle ripetute proroghe concesse dal Governo Regionale, sempre nel rispetto del tetto massimo delle 48 ore, laddove tale personale non sia già dipendente ASL o in stato di quiescenza.

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

Le spese rivenienti dal presente atto trovano copertura in virtù del finanziamento di € 10.299.973,00 iscritto sul capitolo 711046 UPB 5.7.1. del bilancio di previsione 2014.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera d) della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta resa dall'Assessore al Welfare;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile A.P., dalla Dirigente dell'Ufficio 4 e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Richiamare tutte le ASL, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. n. 4/2010, all'obbligo di rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di orario di lavoro, che individua il tetto massimo di quarantotto ore settimanali (come da direttiva CEE n 88 del 04.11.2003);

2) Stabilire che le carenze orarie che si andranno a ravvisare, in virtù dell'applicazione del limite delle 48 ore lavorative per il personale ad oggi impegnato nell'assistenza negli istituti di pena, dovranno essere coperte con le seguenti modalità:

a) utilizzo del personale dipendente della ASL, secondo gli istituti contrattualmente previsti (straordinario - progetto finalizzato);

b) completamento orario dei medici di continuità assistenziale in forza alla ASL;

c) attribuzione di nuovi incarichi di continuità assistenziale;

d) per il personale paramedico in forza negli istituti di pena, titolare di ulteriori rapporti di lavoro con la stessa ASL o con altri enti pubblici o privati, obbligo di produrre nulla osta alla prosecuzione dell'impegno lavorativo all'interno dell'istituto penitenziario, sempre nel rispetto del tetto massimo delle 48 h.

e) disporre che, nelle more della realizzazione del nuovo modello organizzativo suesposto ed al fine di garantire la continuità dell'assistenza, le ASL sono autorizzate a prorogare, per ulteriori sei mesi, i rapporti di lavoro in essere con il personale medico e paramedico, titolare di contratti libero/professionali, già stipulati con il Ministero della Giustizia, rimasti sino ad oggi in vigore in virtù delle ripetute proroghe concesse dal Governo Regionale, sempre nel rispetto del tetto massimo delle 48 ore, laddove tale personale non sia già dipendente ASL o in stato di quiescenza.

3) dare mandato al Servizio PATP di procedere agli ulteriori consequenziali adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento; anche impartendo disposizioni idonee a rendere effettivo l'obbligo di registrazione delle presenze con orario di ingresso ed uscita del personale medico e paramedico presso gli Istituti di Pena;

4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola